

COMUNE DI FORTUNAGO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 - 30 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.l.vo 16 giugno 2017 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute. – individuazione partecipazioni da alienare -

L'anno duemilaDICIASSETTE addi TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 15,30 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Risultano:

1. BUONI O DEL BUONO Giulio	A
2. CORRADA Bruno	P
3. DELL'ACQUA Alberto	P
4. ELEFANTI Sara	A
5. GOGGI Paolo	P
6. LANFRANCHI Achille	P
7. PICCHI Elena	P
8. SAVIOTTI Carlo Stefano	P
9. SAVIOTTI Andrea	P
10. SGORBINI Celso	A
11. ZIZIOLI Davide	P

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale dott. Gabriele MAGGIORI

Il Signor LANFRANCHI Achille, – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

Oggetto: revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.l.vo 16 giugno 2017 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute. – individuazione partecipazioni da alienare -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;

per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;

secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;

in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);

a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

premesso che:

è stato predisposto un Piano **di revisione straordinaria delle società pubbliche**, descrittivo, che alla presente si allega (**Allegato A**);

inoltre, preso atto delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;

tali schede costituiscono un "**modello standard dell'atto di ricognizione**" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (**Allegato B**);

quindi, esaminato e condiviso il **Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B**, questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del TU;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegati A e B**);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).
4. Di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Leto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LANFRANCHI Achille

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele MAGGIORI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 18 ottobre 2017
Fortunago , li 18.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gabriele MAGGIORI

ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DEL REVISORE IN ORDINE ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.L.vo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute. – Individuazione partecipazioni da alienare -

Parere n. 21 – 29.09.2017

Il sottoscritto Dott. Rag. Giuseppe Riccardo Zani Revisore dei conti del Comune di Fortunago (PV);

ha ricevuto in data 28.9.2017 la documentazione relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 30.09.2017 inerente la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100;

Visto il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche predisposto (Allegato A);

Preso atto delle schede tecniche predisposte secondo le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017,

Dato atto che tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato B);

Quindi, esaminato il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 settembre 2017 dai quali risulta che

il Consiglio Comunale ritiene di mantenere ancora validi i presupposti indicati per il mantenimento della partecipazioni societarie nelle seguenti società:

- BRONI - STRADELLA SPA;

- BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.;

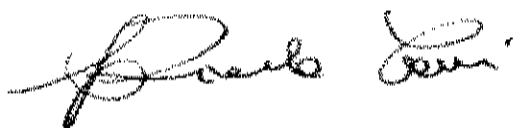
visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

visto l' art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

esprime

parere **Favorevole** all'adozione della delibera avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100"

Il Revisore Unico



COMUNE DI FORTUNAGO - PV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE

N. 20 DEL 30.09.2017

OGGETTO :

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.L.vo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute. – Individuazione partecipazioni da alienare -

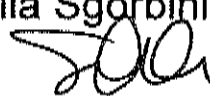
Parere di regolarità tecnica-contabile

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE

~~F.to~~ Emilia Sgorbini

Fortunago, lì 28 settembre 2017



ALL.A

COMUNE DI FORTUNAGO (PV)

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)



I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima "adottato" dalla giunta comunale il 28/03 2015 con deliberazione n.6 .

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti con pec del 31/03//2015.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata trasmessa alla Corte dei conti con pec del 31/03/2016.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

Broni Stradella SPA con una quota del 0,0052%;

Broni Stradella Pubblica srl con una quota del 0,0088%.

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune non ha dismesso le suddette partecipazioni societarie poiché le due società di cui l'Amministrazione possiede una quota seppur minoritaria, svolgono servizi a favore della collettività, rientranti anche fra quelle istituzionalmente affidate all'Ente Locale ed in particolare il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)

Fortunago 28 settembre 2017

